

# Materiali

## Il Regolamento europeo per i prodotti da costruzione: la dichiarazione di prestazione

ing. Igor Menicatti\*

Da un anno e mezzo è in vigore tutto il disposto del regolamento europeo prodotti da costruzione Ue 305/2011 (noto come Cpr): la piena operatività è scattata infatti il 1° luglio 2013 e la sua validità è assolutamente la medesima in tutta l'Unione europea, non essendo necessario un recepimento da parte delle autorità nazionali (proprio in quanto regolamento anziché direttiva).

Dopo oltre vent'anni di applicazione della direttiva 89/106/Cee e con quasi un decennio di esperienza nella apposizione della marcatura Ce sui prodotti, con l'emissione del regolamento l'Unione europea ha ritenuto di rivedere la legislazione vigente, con i seguenti principi guida:

- fare chiarezza sul significato della marcatura Ce,
- semplificare i processi di certificazione,
- rendere più credibile il sistema di controllo,
- proseguire nel processo di armonizzazione delle norme tecniche, al fine della libera circolazione dei prodotti sul mercato dell'Unione.

La domanda che ci si pone è se per gli operatori del settore si sia trattato di una semplice evoluzione o piuttosto di una rivoluzione. La risposta può essere diversa a seconda del soggetto interessato. Per i produttori di materiali per le

costruzioni, almeno per il momento, non vi sono stati grandi stravolgimenti: oggi essi forniscono insieme al prodotto la "dichiarazione di prestazione" (Dop) in sostituzione della precedente "dichiarazione di conformità" e poco altro. Poche sono infatti le norme tecniche di prodotto pubblicate dopo l'1/07/2013; a Bruxelles si prevede che la revisione completa delle norme di prodotto in base al Cpr possa avvenire entro la fine dell'anno 2018.

Per i distributori di materiali, invece, è stata una vera e propria rivoluzione: nella direttiva 89/106 essi non avevano un ruolo esplicito, che ora, invece, viene loro assegnato. Molti di essi l'hanno percepito come un'opportunità per migliorare il mercato, escludendo gli operatori poco corretti o non in regola con la legislazione vigente e anche come un'occasione per valorizzare il proprio ruolo di intermediari tra il mondo professionale, le imprese e i produttori.

Per gli utilizzatori dei prodotti, sebbene dal punto di vista tecnico non vi siano stati grandi cambiamenti, si è colta l'occasione per fare chiarezza: con la consegna obbligatoria della Dop oggi si fornisce all'utilizzatore (direzioni lavori, impresa di costruzione, colaudatore) un documento esaustivo, esplicito, inequivocabile, facilmente archiviabile



e quindi rintracciabile, nel quale il fabbricante si assume in via esclusiva la responsabilità di dichiarare le prestazioni fornite dal prodotto da costruzione.

È stato infine reso palese il significato del marchio: la marcatura Ce non significa che il prodotto è da presumersi conforme per l'immissione in una determinata opera; essa significa invece che le prestazioni del prodotto sono state misurate, vengono tenute sotto controllo e sono state dichiarate dal produttore, in modo conforme a quanto prescritto dalla norma armonizzata di prodotto.

La verifica della coerenza delle prestazioni, espresse nella Dop, con quanto richiesto dal progetto, dal capitolato e dalle leggi vigenti nel luogo di utilizzo è compito del direttore dei lavori, il quale, accettando il prodotto e consentendone l'ingresso in cantiere, ne sancisce la conformità ai fini dell'utilizzo nell'opera di costruzione.

Una lettura del capitolo 11.1 delle norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14/01/2008), prescindendo dalle ovvie differenze terminologiche dovute alla precedente pubblicazione, consente di apprezzare la piena coerenza in proposito

tra la legislazione italiana ed il regolamento europeo.

Nel regolamento 305/2011 è posta particolare attenzione anche alla sorveglianza sul mercato, elemento fondamentale per garantirne la piena attuazione. È infatti inutile porre regole se poi nessuno si preoccupa di verificare che esse siano rispettate.

Fin dalla pubblicazione del regolamento sono state numerose le richieste di chiarimento da parte di aziende produttrici, rivenditori, importatori, consulenti, progettisti, direttori dei lavori, colaudatori.

Di seguito si riportano le più

frequenti e quelle di particolare interesse, non con la volontà di veicolare una interpretazione del regolamento, ma semplicemente di raccogliere e rendere disponibili alcune considerazioni intercorse tra gli "addetti ai lavori".

### Cosa deve fare in pratica un produttore per adeguarsi al Cpr?

Il produttore deve ottemperare ai requisiti dell'art.11 del Cpr. Deve redigere la dichiarazione di prestazione (Dop) e consegnarla fisicamente, insieme al prodotto, ai propri clienti, in formato cartaceo o digitale, ovvero renderla disponibile su sito web alle condizioni del regolamento delegato Ue157/2014. Inoltre deve inserire nuovi dati (codice identificativo della Dop e codice identificativo del prodotto-tipo) nell'etichetta di marcatura Ce.

La dichiarazione di prestazione, a partire dal 24/02/2014, deve essere redatta seguendo il modello e le istruzioni contenute nel regolamento delegato Ue 574/2014.

### E' necessario che dal 1° luglio 2013 il produttore sia in possesso di un nuovo certificato, redatto ai sensi del Cpr, rilasciato dall'ente notificato? Deve allegarne copia quando consegna la Dop?

No, l'articolo 66 consente al produttore, che continua a mettere a disposizione del

## Il Regolamento europeo per i prodotti da costruzione: i requisiti di sostenibilità

ing. Ugo Pannuti\*

Il settore dell'edilizia, da diversi anni, attraversa un periodo di profonda e grave difficoltà. Il produttore, mai come ora, ha la necessità di valorizzare i propri investimenti per differenziarsi sul mercato promuovendo prodotti e materiali "sostenibili", nonché le metodologie produttive che prevengono lo sfruttamento di risorse esauribili, diminuiscono l'inquinamento e riducono il quantitativo di materiale smaltito in discarica.

La stessa pianificazione edilizia, grazie anche alla diffusione di sistemi di certificazione volontaria dell'opera (ad esempio Leed, Itaca, Breeam), sta promuovendo lo sviluppo di una progettazione e una realizzazione "a basso impatto ambientale".

Non da ultimo lo stesso regolamento per la marcatura Ce dei prodotti da costruzione prevede che le opere siano concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone e non danneggiare l'ambiente.

In questo scenario, i prodotti da costruzione e, in particolare, le loro caratteristiche di sostenibilità, assumono un ruolo fondamentale così come gli strumenti finalizzati a garantire e valorizzare, rispettivamente, la veridicità e la peculiarità delle prestazioni dichiarate dal produttore.

Il regolamento prodotti da costruzione già nel preambolo denota una direzione molto chiara: "Se del caso, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni relative alle sostanze pericolose contenute nel prodotto da costruzione al fine di migliorare la possibilità di realizzare costruzioni sostenibili e facilitare lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente".

Si precisa, inoltre, che le opere di costruzione devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Le opere di costruzione devono soddisfare sette requisiti di base. Ai requisiti introdotti dalla direttiva 89/106/Cee che sono resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, salute e ambiente, sicurezza e accessibilità nell'uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione del calore se ne aggiunge un settimo: uso sostenibile delle risorse naturali.



E' una novità assoluta nel contesto delle opere da costruzione: le stesse devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:

- a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- b) la durabilità delle opere di costruzione;
- c) l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.

Ai fini della valutazione dell'uso sostenibile delle risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sull'ambiente il regolamento prevede che si debba fare uso delle dichiarazioni ambientali di prodotto, ove disponibili.

La dichiarazione ambientale di prodotto (Epd, dall'inglese Environmental Product Declaration) restituisce, in forma accattivante, le prestazioni ambientali di un prodotto, calcolate e determinate mediante uno studio del ciclo di vita del prodotto. Quest'ultimo consiste in una metodologia di analisi dei processi, dalla "culla alla tomba", cioè dall'estrazione delle materie prime, alla dismissione del prodotto, passando attraverso le fasi di produzione e uso, alla ricerca degli sprechi e delle possibilità di ottimizzazione e di risparmio.

La credibilità dell'Epd e dell'analisi del ciclo di vita sono dimostrati attraverso la verifica di un ente indipendente che attesti la correttezza dei metodi utilizzati e la veridicità dei dati contenuti.

La norma En 15804 "Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - regole chiave di sviluppo per categoria di prodotto", descrive quali fasi del ciclo di vita sono

da considerare nello sviluppo di una Epd per un edificio e pertanto per il prodotto da costruzione che lo costituisce, e quali processi sono da includere, nonché i parametri da dichiarare.

Le fasi del ciclo di vita di un prodotto da costruzione sono rappresentate nella figura.

Ricordiamo, inoltre, alcuni tra gli impatti ambientali che la norma prescrive di determinare:

- Esaurimento delle risorse abiotiche [kg Sb eq.]
- Acidificazione del suolo e dell'acqua [kg SO<sub>2</sub> eq.]
- Riduzione dello strato di ozono [kg CFC 11 eq.]
- Riscaldamento globale [kg CO<sub>2</sub> eq.]
- Eutrofizzazione [kg (PO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> eq.]
- Consumo di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile [MJ]
- Consumo di materie seconde [kg]
- Consumo di combustibili secondari da fonti rinnovabili e non rinnovabili [MJ]
- Consumo di acqua [mc]
- Rifiuti pericolosi e non pericolosi smaltiti [kg]

Anche la dichiarazione del contenuto di materiale riciclato all'interno dei prodotti da costruzione, costituisce, oggi, sicuramente uno degli aspetti premianti presi in considerazione dagli schemi di certificazione della sostenibilità degli edifici, e rappresenta per il produttore un modo di valorizzare il prodotto riducendo gli impatti derivanti dall'estrazione e dalla lavorazione di materiali vergini.

Limitare la produzione di rifiuti o evitare che quelli prodotti da altri vengano destinati in discarica ha un impatto estremamente positivo sull'ambiente. Ad esempio, il ciclo produttivo del calcestruzzo consente il recupero di una vasta serie di materiali come gli inerti riciclati, le ceneri volanti e molti altri; anche il cemento, che costituisce un elemento essenziale della ricetta, contiene in sé una certa percentuale di materiale riciclato derivante sia del recupero di materia nella farina cruda e nel cemento, sia dal possibile utilizzo di combustibili alternativi. L'utilizzo di materiali riciclati consente inoltre di evitare l'utilizzo di materie prime naturali e quindi il consumo di risorse non rinnovabili.

Il contenuto di riciclato può essere convalidato da un organismo



## Regolamento europeo per i prodotti da costruzione: dichiarazione di performance e requisiti di sostenibilità

mercato prodotti già disponibili sul mercato alla data del 30 giugno 2013, di redigere la Dop sulla base della dichiarazione di conformità, riguardante quel prodotto-tipo, precedentemente emessa in base alla direttiva Cpd 89/106. Ciò rende la remissione del certificato di costanza della prestazione (Avcp 1+ e 1) o di conformità del controllo di produzione in fabbrica (Avcp 2+) non sempre necessaria. Altrettanto dicasi per i rapporti di prova iniziali di tipo (Avcp 3). Inoltre non è previsto che alla Dop venga allegata copia del certificato rilasciato dall'ente notificato, diversamente da quanto accadeva con la dichiarazione di conformità.

### E' possibile rendere disponibile la Dop su un sito internet consentendone lo scaricamento da parte dei clienti?

Con il regolamento Ue157/2014, pubblicato in Gazzetta ufficiale europea in data 21/02/2014, la Commissione europea, su delega del Parlamento europeo, ha stabilito le condizioni alle quali un produttore può rendere disponibili su sito internet le proprie dichiarazioni di prestazione, in via esclusiva. La disponibilità delle Dop tramite web non esime il produttore dall'obbligo di fornire tali documenti in forma cartacea, qualora espressamente richiesto dal cliente.

### Se un soggetto rivende a proprio nome e con proprio imballo quanto prodotto da un terzo, cosa deve fare?

L'articolo 15 del Cpr prescrive che chi rivende a proprio nome il prodotto di un terzo, oppure vi apporta delle mo-

difiche, andando ad influire sulle prestazioni dichiarate in etichetta, assume gli obblighi del produttore. Pertanto tali soggetti dovranno attrezzarsi per aver titolo a marcare Ce il prodotto in proprio. Ciò che dovranno fare nel dettaglio dipende dai compiti per il produttore previsti nel Avcp applicabile al "sistema di controllo" relativo al prodotto che trattano (Avcp è l'acronimo per "sistema di valutazione e verifica di costanza della prestazione" - regolamento delegato 568/2014 che a partire dal 10/03/2014 ha sostituito l'allegato V del Cpr).

### Vi sono possibilità di deroga all'obbligo di marcatura Ce per determinati prodotti?

Vi sono tre possibilità di deroga, trattate nell'articolo 5 del Cpr, se il prodotto è fabbricato:

1. in unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie e installato nell'opera da parte del fabbricante;
2. nel cantiere dove vengono realizzate le opere nelle quali sarà inserito;
3. con metodi tradizionali o atti alla conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale per il restauro di opere di costruzione formalmente protette. In tutti i casi sopra esposti, avvalendosi della possibilità di non marcare Ce, si ricade nell'obbligo di seguire la normativa nazionale e di sottoporre il proprio operato, in fase produttiva, alla sorveglianza ed alla responsabilità del direttore dei lavori del cantiere.

### Come si raggiunge il "punto di contatto prodotti da costru-

### zione"? Cosa vi si trova? Perché accedere al punto di contatto?

In Italia, per accedere al punto di contatto occorre collegarsi al sito del ministero dello Sviluppo economico [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it) e individuare il pulsante "punto di contatto".

Nel sito si trova la modulistica per l'accesso al servizio, che è gratuito; inoltre vi si trova il collegamento all'elenco dei punti di contatto di ogni singolo paese dell'Unione. La risposta del punto di contatto avviene entro 15 gg. dalla presentazione del quesito.

L'accesso al punto di contatto è necessario per conoscere la normativa specifica che, in una determinata nazione, rende obbligatoria la dichiarazione di una o più prestazioni,

relative alle caratteristiche essenziali di un prodotto.

### Quali sono gli obblighi stabiliti dal Cpr per gli importatori e per i distributori?

■ L'importatore deve verificare di immettere sul mercato solo prodotti conformi al Cpr. Quindi deve approfondire la consistenza della eventuale documentazione consegnata dal produttore (ad es. Dop, certificati), assicurandosi che abbia i requisiti necessari per aver titolo ad apporre la marcatura Ce. Il distributore può invece limitarsi a verificare che i prodotti rechino la marcatura Ce e siano accompagnati dai documenti necessari. Per fare ciò deve ovviamente essere a conoscenza di quali siano i prodotti sui quali la marcatura Ce deve essere ap-

posta.

■ Entrambi devono assicurarsi che i prodotti non siano soggetti a degrado delle prestazioni dichiarate, durante le fasi di trasporto, stoccaggio e consegna al cliente.

■ Entrambi devono collaborare con le autorità preposte alla sorveglianza del mercato, in caso di necessità di porre rimedio alle non conformità od eliminare eventuali rischi connessi con l'impiego dei prodotti.

### Cos'è un prodotto-tipo?

È un prodotto inteso come "insieme di prestazioni dichiarate in etichetta di marcatura". In generale, prodotti che possono essere inseriti nella stessa Dop, senza commettere errori nella destinazione d'uso e nella dichiarazione delle presta-

zioni, possono essere considerati come facenti capo allo stesso prodotto-tipo.

### Quali documenti devono accompagnare la consegna di prodotti marcati Ce?

L'etichetta di marcatura Ce e la dichiarazione di prestazione (Dop) unitamente alla scheda di sicurezza. Laddove per alcune prestazioni, come ad esempio i dettagli geometrici o le prestazioni meccaniche, l'etichetta e la Dop fanno preciso riferimento a elaborati grafici o relazioni di calcolo, anche questi vanno consegnati.

I regolamenti delegati 157/2014, 568/2014 e 574/2014 si possono scaricare dal sito [www.icmq.it](http://www.icmq.it) nell'area downloads/pubblicazioni.

\*ICMQ S.p.A.

indipendente, conformemente alla norma Uni En Iso 14021, nella quale i materiali riciclati vengono classificati in due categorie:

■ materiale "pre-consumer": materiale sottratto dal flusso dei rifiuti durante un processo di fabbricazione. E' escluso il riutilizzo di materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati;

■ materiale "post-consumer": materiale generato da insediamenti domestici o da installazioni commerciali, industriali e istituzionali nel loro ruolo di utilizzatori finali del prodotto, che non può più essere utilizzato per lo scopo previsto. Ciò include il ritorno di materiale dalla catena di distribuzione. Il calcolo della percentuale di riciclato deve essere eseguito sulla base della massa di materiale immesso nel ciclo produttivo in un determinato intervallo di tempo, quindi:

$$\text{Riciclato (pre-consumer)} = \frac{M_{\text{pre-consumer}}}{M_{\text{tot}}}$$

$$\text{Riciclato (post-consumer)} = \frac{M_{\text{post-consumer}}}{M_{\text{tot}}}$$

Per aiutare i produttori ad affacciarsi al mondo della sostenibilità e del ciclo di vita, ICMQ organizza alcuni corsi, anche in collaborazione con il Collegio degli ingegneri e degli architetti di Milano e con rilascio di crediti formativi, sul regolamento prodotti da costruzione e sugli aspetti della sostenibilità. In particolare, si segnala il corso dal titolo "Il ciclo di vita di un prodotto e la dichiarazione ambientale", che grazie alla docenza di uno dei massimi esperti sul tema, affronterà le seguenti tematiche:

- il fenomeno del greenwashing;
- le dichiarazioni ambientali;
- il documento Epd;
- gli indicatori ambientali.

Verrà illustrato, inoltre, un caso pratico di calcolo degli impatti ambientali nel ciclo di vita di un prodotto.

Il corso sarà un'utile occasione per gli addetti ai lavori per confrontarsi sulle tematiche del ciclo di vita ancora poco discusse e per valutare l'interesse verso strumenti di marketing quali l'Epd. Sul sito web di ICMQ nell'apposita area dedicata alla formazione è possibile reperire tutti i dettagli dei corsi.

\*ICMQ S.p.A.

In "below zero" environments our fans guarantee the maximum safety.

**Elektrovent**  
INDUSTRIAL FANS  
info@elektrovent.it - www.elektrovent.it

Fans for hazardous areas according to ATEX 94/9/EC **ATEX Ex**